



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SANTAGATI	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
☐	AONDIO	GIULIA	Giudice
☐	MALACARNE	MARTA CHIARA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 5194/09
depositato il 03/08/2009
- avverso la sentenza n° 40/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DOTT. STEFANO NORO E AVV. GIUSEPPE CACCIATO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

terzi chiamati in causa:

EQUITALIA ESATRI S.P.A.
VIALE DELL'INNOVAZIONE N.7 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320080002895035 IRPEG 1998

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 5194/09

UDIENZA DEL

16/12/2009

ore 09:30

SENTENZA

N°

66.13.10

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26.03.10

Il Segretario

Silvano
Giorgio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha per oggetto l'impugnazione proposta dal sig. _____ della Cartella Esattoriale n 073 2008 00028950 per Euro 157,398,06 (Irpeg e ritenute alla fonte e sanzione conseguenti.)

.Con la iscrizione a ruolo impugnata il sig. _____ viene ritenuto responsabile in solido ex art 98 del DPR 602 /73 di quanto recato dalla Cartella Esattoriale 068 2003 0344927470000, emessa a carico ella società _____ della quale il sig. _____ era amministratore nell'anno di riferimento 1998.

Il sig. _____ ha eccepito nel merito l'insussistenza di ogni obbligo solidale ex art 98 del DPR 602/98 , l'avvenuto versamento delle ritenute di acconto contestate con la Cartella Esattoriale notificata alla _____ ed in via procedurale ha eccepito la inesistenza o comunque la nullità della notifica della Cartella Esattoriale impugnata , (notifica avvenuta a mezzo del servizio Postale), l'assenza nella Cartella Esattoriale dell'indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso compensando le spese . Ha appellato il sig. _____ criticando la decisione e le motivazioni dei primi giudici e riproponendo le argomentazioni ed i motivi di ricorso già avanzati in primo grado. si è costituito l'Ufficio chiedendo la conferma della Sentenza impugnata . La controversia è stata discussa in pubblica udienza : le parti hanno insistito nelle rispettive divergenti conclusioni.

L'appello del contribuente va accolto nel merito.

Vanno invece respinte le eccezioni preliminari relative alla inesistenza o nullità della notifica ed alla mancata indicazione del responsabile del procedimento.

In quanto alla prima eccezione la Commissione rileva che ogni vizio della notificazione è stata sanata con la proposizione del ricorso avverso la Cartella Esattoriale e ciò a sensi dell'art 156 c.p.c. ultimo comma applicabile anche nel processo tributario.

In quanto alla mancata indicazione del responsabile del procedimento la Corte Costituzionale ha stabilito che tale difetto può riguardare solo gli atti notificati dal Giugno 2008 in avanti.

Non è il caso della presente fattispecie.

Per quanto riguarda il merito vero e proprio della vertenza l'Ufficio non sembra smentire la circostanza (v. conclusione di merito dell'appellante) che le ritenute di acconto sono state versate.

In ogni caso è pacifico in linea da di diritto che l'art 98 del DPR 602/73 che prevede la responsabilità solidale degli amministratori è applicabile solo per le violazioni commesse prima del 1 Aprile 1998 e per le violazioni previste dal DPR 602/73 e non dal DPR 600/73 e se la violazione commessa dalla società sia o meno una violazione da accertamento o da riscossione.

Nel caso di specie si tratta di una violazione da accertamento ed in particolare di violazione commessa con la presentazione del modello Unico 1999 avvenuta nel Luglio del 1999 e quindi successiva al 1 aprile 1998.

Per le violazioni successive a tale data è stato introdotto dal Cecr. Leg 472/97 il principio della "personalizzazione" della sanzione tributaria

Ma non risulta che tale principio sia stato in concreto oggetto di applicazione nei confronti del sig. Melloni entro i termini previsti.

La Sentenza di primo grado ha ritenuto di non potere entrare nel merito della vertenza stante l'esistenza di una Sentenza della Commissione Tributaria Regionale

Ma a parte la questione se la Sentenza richiamata dai primi giudici sia passata in giudicato o meno (e sembra che non lo sia) non vi sono motivi di diritto ostativi a prendere in considerazione il merito della presente controversia.

La Sentenza richiamata riguarda infatti altre parti rispetto a quella ora all'esame ed in ogni caso, ammessa pure la solidarietà pretesa dall'Ufficio), l'art 1306 C. C. esclude al 1° comma che la Sentenza emessa nei confronti di un debitore solidale non ha effetto nei confronti degli altri debitori solidali.

L'accoglimento dei motivi di appello sopra specificati comporta l'annullamento della Cartella esattoriale di pagamento impugnata e rende superflua la pronuncia sulla sospensiva richiesta dal contribuente essendo la presente Sentenza resa in sede di appello già esecutiva.

Le spese del giudizio di questo grado vanno compensate data la complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza del contribuente sulle eccezioni preliminari.

PQM

la Commissione accoglie l'appello del contribuente e per l'effetto annulla la Cartella di pagamento. Spese compensate-Ritiene assorbita l'istanza di sospensione.

Milano 16 Dicembre 2009

Il Presidente Relatore

Giuseppe Santagati.

